

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA DEL LAVORO PER SOGEI S.P.A. – ID 2902

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento ai requisiti minimi di esperienza richiesti per la figura del Consulente del Lavoro Senior, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:

Per il requisito di almeno 5 anni di esperienza presso aziende che applicano il CCNL Metalmeccanico con almeno 500 dipendenti:

- entrambe le condizioni (CCNL e ≥ 500 dipendenti) devono riferirsi alla medesima azienda, oppure è possibile cumulare esperienze e periodi di attività maturati presso più aziende, anche qualora non presentino entrambe le caratteristiche contemporaneamente?

Per il requisito di almeno 5 anni di esperienza presso Pubbliche Amministrazioni o società partecipate con almeno 500 dipendenti:

– il requisito deve essere maturato presso un unico ente, oppure è possibile cumulare i periodi di esperienza svolti presso più enti, anche qualora ciascuno abbia un numero di dipendenti inferiore a 500, purché il totale dei periodi raggiunga almeno 5 anni e il numero complessivo di dipendenti gestiti superi le 500 unità?

Risposta

Si chiarisce che è necessario che entrambe le condizioni (CCNL e ≥ 500 dipendenti) siano possedute dalla medesima azienda (pubbliche/private); parimenti è necessario che entrambe le condizioni (Pubbliche Amministrazioni o società partecipate con un numero di dipendenti non inferiore 500 unità) siano possedute dal medesimo Ente. Resta inteso per comprovare i periodi di attività possono essere presentate più aziende, ma che abbiano ciascuna entrambe le predette condizioni.

2) Domanda

Chiediamo cortesemente di chiarire se per possesso del requisito di esecuzione di cui all'art. 9 del Disciplinare (ISO 9001), previsto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 36/2023 sia possibile presentare contratto di avvalimento su un soggetto terzo che possiede la summenzionata certificazione.

Risposta

Si conferma che la certificazione UNI EN ISO 9001 può formare oggetto di contratto di avvalimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa, al contempo, che nel contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima. Trattasi infatti di avvalimento complessivo o,

meglio, avente ad oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dell’ausiliaria. L’avalvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. A tal fine, inoltre, l’impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l’oggetto della presente procedura di gara.

3) Domanda

Si chiede di modificare l’articolo “ARTICOLO 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” a pag. 15 nel seguente modo: *“1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo __ che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.”*

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013;), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall’art. “Nomina responsabile del trattamento dati e subingresso nel Contratto” delle Condizioni Speciali di Contratto e, ove applicabili, le disposizioni dell’Allegato Privacy.

6. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun

trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personalni al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente, potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

7. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implich comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

8. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.”

Risposta

Punto 2) non si conferma, non è possibile accogliere la richiesta.

Punto 3) non si conferma, in quanto spetta al Fornitore garantire che gli interessati siano adeguatamente informati circa il trattamento dei loro dati personali eventualmente forniti ai fini dell'esecuzione del contratto.

4) Domanda

Con riferimento al paragrafo 4 Art. 16 G “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” Condizioni generali Committente si chiede se le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara comprendano anche la documentazione prodotta dai partecipanti in gara e, se sì, si chiede che, laddove l'operatore economico produca istanza motivata di oscuramento di detta documentazione, la stessa possa essere pubblicata esclusivamente in forma oscurata, previa accettazione da parte delle motivazioni sottese alla istanza di oscuramento

Risposta

Non si conferma. Le informazioni e i dati pubblicati ai sensi della normativa in tema di trasparenza dell'attività amministrativa (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e della normativa in tema di riuso di dati pubblici (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015) non comprendono la documentazione prodotta dagli operatori economici per la partecipazione alla gara (es. offerta tecnica e economica), tuttavia resta ferma la possibilità, per ciascun operatore economico, di presentare motivata istanza di oscuramento ai sensi dell'art.

35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, qualora la documentazione contenga segreti tecnici o commerciali o altre informazioni riservate.

5) Domanda

Con riferimento al documento “*ID 2902_Allegato 2 al contratto Privacy*” si richiedono le seguenti modifiche/cancellazioni evidenziate:

- Si chiede di eliminare il punto 3 h) i) dell’articolo “**OBBLIGHI GENERALI**” a pag. 5: “*ove richiesto da Sogei, eventualmente anche su istruzione dell’Amministrazione Cliente (ove quest’ultima sia il Titolare del trattamento), rendere l’informativa agli Interessati, sulla base di un modello concordato con Sogei o fornito direttamente da quest’ultima;*”

ove necessario e applicabile, supportare Sogei e/o l’Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest’ultima sia il Titolare del trattamento) nella gestione dei meccanismi e/o sistemi per l’acquisizione e registrazione dei consensi degli Interessati;”

- Si chiede di modificare l’articolo “III.A) Analisi dei rischi e Valutazione di impatto” punto 2 a pag. 8 nel seguente modo: “*Le modalità di svolgimento, da parte del Fornitore, delle attività di analisi e individuazione delle Misure di Sicurezza dovranno essere conformi alle Norme in materia di Protezione dei Dati Personal, ivi inclusi gli standard applicabili in materia di cybersecurity, nonché ai codici di condotta di settore e/o dalle certificazioni, ove esistenti e/o acquisite ai sensi degli artt. 40 – 43 del Regolamento. In particolare, ai fini della verifica circa il corretto svolgimento delle attività di analisi dei rischi, sarà tenuta in considerazione la circostanza che le stesse siano improntate ai principi ed alle indicazioni presenti negli standard di qualità ISO del settore ed in particolare:*”

- a) ~~Standard ISO/IEC 29134:2017 Information technology — Security techniques — Guidelines for privacy impact assessment;~~
- b) ~~Standard ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems;~~
- c) ~~Standard ISO/IEC 31000:2018 Risk management — Guidelines.”~~

- Si chiede di modificare l’articolo “IV. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE” punto 4 a pag. 9 nel seguente modo: “*In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve: i) informare Sogei tempestivamente, e comunque entro e non oltre 24 ore lavorative dal ricevimento della richiesta di ostensione; ii) collaborare con Sogei e/o con l’Amministrazione Cliente (ove quest’ultima sia il Titolare del trattamento), nell’eventualità in cui gli stessi intendano opporsi legalmente a tale comunicazione; iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni;“*

Risposta

Non è possibile accogliere la richiesta di modifica del documento.

6) Domanda

Con riferimento ai paragrafi 9 e 10 dell’art. 17 S del contratto si chiede:

- 1) di meglio specificare i tempi e nei modi richiesti dall’Amministrazione per il compimento delle formalità richieste in caso di subingresso nel contratto;
- 2) se l’interpretazione corretta del paragrafo 10 sia di accettare, nel caso di subingresso nel contratto, le clausole inserite dall’Amministrazione beneficiaria nei contratti con i suoi fornitori. Nel qual caso si chiede di avere copia di sudette clausole”

Risposta

Tenuto conto che il servizio è erogato esclusivamente a favore di Sogei S.p.A. non è previsto alcun subentro da parte dell'Amministrazione Beneficiaria nei confronti della Committente, trattandosi del medesimo soggetto. Di tal ché, i commi 9 e 10 dell'art. 17 S del contratto non sono applicabili al servizio oggetto della presente procedura.

7) Domanda

Con riferimento all'Allegato 1 al contratto_Security si ritiene lo stesso non applicabile al servizio in oggetto, poiché le caratteristiche del servizio non comportano i requisiti previsti dalle misure indicate

Risposta

Non si conferma. L'Allegato 1 al contratto_Security costituisce parte integrante della documentazione contrattuale e troverà applicazione limitatamente alle parti applicabili.

8) Domanda

Con riferimento all'allegato 9B relativo alle Condizioni di assicurazione; per polizza RCT:

1. di meglio precisare cosa si intende per "Lavoro presso terzi/RC installazione" e se sia inerente con l'oggetto dell'affidamento;
2. di non considerare applicabili all'oggetto dell'affidamento le voci "Danni agli impianti e macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale nonché "Danni a mezzi sotto carico e scarico" e pertanto di non considerare tali condizioni necessarie in relazione alla procedura in oggetto;

Per polizza RC Professionale

3. di non considerare applicabili all'oggetto dell'affidamento la voce "Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato di € 300.000,00" e pertanto di non considerare tale condizione necessaria in relazione alla procedura in oggetto.

Sia per polizza RCT che per polizza RC Professionale

4. Si chiede se è possibile, in luogo dell'estensione su dette polizze del rischio Cyber per danni derivanti da attacchi informatici, violazioni di dati e altri incidenti digitali, perdita di dati, violazione del GDPR, costituire specifica polizza Cyber Risk.

Risposta

1. Trattasi di condizioni di assicurazione generali applicate da Sogei S.p.A.. Con specifico riguardo all'oggetto della presente procedura di gara, la locuzione "Lavoro presso terzi/RC installazione" deve ritenersi applicabile limitatamente al "Lavoro presso Terzi".
2. Si conferma.
3. Si conferma.
4. Si conferma che è possibile costituire specifica polizza Cyber Risk con Assicurato aggiuntivo Sogei, i suoi subappaltatori e i loro dipendenti

9) Domanda

Si chiede se, con riferimento al comma 2 dell'art. 11S "Penali" dello Schema di contratto si chiede se il termine per inviare alla Committente deduzioni in caso di contestazioni possa essere modificato in 5 giorni lavorativi dall'invio della contestazione.

Risposta

Non è possibile. Il termine per trasmettere alla Committente le eventuali deduzioni in caso di contestazioni è fissato in 5 giorni solari.

10) Domanda

Si chiede cortese riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) Il fornitore dovrà occuparsi sia dell'aggiornamento anagrafico delle posizioni dei dipendenti sui portali dei fondi di previdenza complementare che della trasmissione dei relativi file nonché della generazione delle distinte di pagamento?
- 2) Si richiede il servizio di invio delle CU lavoro dipendente e autonomo?
- 3) Si richiede il servizio di invio del modello 770?
- 4) Si richiede il servizio ricezione 730/4 e relativa gestione dei dinieghi?
- 5) Si richiede il servizio di invio dell'autoliquidazione Inail?
- 6) È richiesto il servizio di invio UNIEMENS?
- 7) È richiesto il servizio di invio telematico dell'F24?
- 8) Si richiede il servizio di invio del prospetto biennale delle pari opportunità?
- 9) Si richiede il prelievo dei certificati di malattia? Si richiede, inoltre, il servizio di richiesta di visite medico fiscali? Se sì, indicare il numero medio di richieste di visite fiscali dello scorso anno.
- 10) Si richiede il servizio di invio denuncia di infortunio? Se sì, indicare media annua infortuni dell'ultimo anno.
- 11) Il fornitore dovrà gestire il cassetto previdenziale e quindi, ad esempio, richiedere il Durc, verificare note di rettifica e inviti a regolarizzare o queste attività verranno svolte dal Cliente o da un suo professionista di fiducia?
- 12) Si richiede il servizio di invio delle Comunicazioni Obbligatorie al Ministero? Se sì, si richiede un numero medio di COB effettuate lo scorso anno.
- 13) Si richiede la gestione dell'invio delle comunicazioni smartworking?
- 14) Si richiede un servizio di monitoraggio disabili? Se sì, è richiesto anche il servizio di attivazione delle convenzioni, nulla osta, contatti con CPI, gestione mav, ecc.?
- 15) Si richiede il servizio di invio dei questionari ISTAT mensili (OCC1) e annuali?
- 16) Si intende affidare il servizio di predisposizione delle lettere d'impegno, di assunzione, di trasformazione contratto, di cessazione, ecc?
- 17) Si richiede la gestione dei rapporti con gli Enti Inps e Inail? A titolo esemplificativo: variazioni anagrafiche sui portali Inps e Inail, apertura chiusura up, Pat, variazione RLS.
- 18) Numero annuo corsi di formazione di cui si necessita.
- 19) Numero annuo di audit periodici su applicazione corretta della normativa che si ritiene sia necessario.

Risposta

Per i punti da 1) a 13) No, tali attività non rientrano tra gli obblighi del fornitore.

14) Sì, sia il servizio di monitoraggio dei disabili sia il servizio di attivazione delle convenzioni, nulla osta, contatti con CPI, gestione mav, rientrano tra gli obblighi del fornitore.

Per i punti da 15) a 17) Le attività/servizi riportate non sono richieste dalla Sogei.

18) Il numero annuo dei corsi di formazione è definito in funzione delle evoluzioni normative. A puro titolo indicativo, si rappresenta che mediamente dovranno essere previste 2 sintesi documentali al mese, strutturate sull'evoluzione normativa e orientativamente 4 incontri in presenza organizzati dal consulente del lavoro nel corso dell'anno, salvo maggiori esigenze operative o modifiche normative che richiedano ulteriore formazione.

19) Si prevedono indicativamente 12 giornate di audit distribuite nell'arco dell'anno, con cadenza mensile, per assicurare il costante rispetto delle disposizioni normative applicate. Il numero di audit potrà essere incrementato qualora emergano esigenze operative o modifiche normative che richiedano ulteriori verifiche.

11) Domanda

Con riferimento al criterio n. 5 di "Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica", riferito agli anni di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, si richiede le modalità di calcolo del punteggio ed in particolare in quale condizione si raggiunge quello massimo pari a 12.

Risposta

Con riferimento al criterio n. 5 della tabella al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, si rappresenta che il concorrente può acquisire il punteggio pari a 12 [Punteggio= $(C=1) \times 12$], nel caso in cui la figura del consulente del lavoro Senior sia iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 16 anni.

12) Domanda

A) ID 2902_Disciplinare Committente 6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZIORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE - "*REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE* Costituiscono requisiti di idoneità: a) *iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ove applicabile, e iscrizione all'albo dei Consulenti del lavoro di cui alla Legge n. 12 del 1979.*"

Si richiede conferma se il requisito di idoneità professionale per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro possa essere soddisfatto tramite iscrizione dei singoli professionisti all'albo dei consulenti del lavoro.

B) Si chiede, inoltre, di voler confermare la possibilità di uno studio associato, costituito in forma di associazione professionale, di poter partecipare alla presente procedura anche se non iscritto alla CCIAA, in quanto rientrante nelle forme previste dal primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dalla lettera c), terzo comma, dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sul presupposto che: a) l'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che i concorrenti alle gare devono essere iscritti nel registro della camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato o presso i competenti ordini professionali; b) l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio costituisce dunque, in base al codice dei contratti pubblici, requisito necessario solo per gli operatori economici che sono tenuti, in base alle norme vigenti, a tale iscrizione (le imprese, secondo la qualificazione giuridica che ne dà l'ordinamento nazionale), e non anche per i professionisti obbligati all'iscrizione negli albi delle professioni ordinistiche che pure sono qualificabili come "operatori economici", quando partecipano ad appalti di servizi intellettuali, quale è quello oggetto di gara.

C) ID 2902_Capitolato Tecnico 2.1 A "*Verifiche periodiche degli obblighi contributivi/retributivi e fiscali del personale utilizzato in appalto.*" Quanto personale viene utilizzato in appalto mediamente in un anno? Come ci verranno forniti i dati?

D) ID 2902_Capitolato Tecnico 4.1 CONSULENTE DEL LAVORO SENIOR - Requisiti Minimi. Ritenete il seguente requisiti come bloccante "*almeno 5 anni maturati erogando i servizi di consulenza con PA (Pubbliche Amministrazioni) o società partecipate da PA (Pubbliche Amministrazioni), con un numero di dipendenti non inferiore a 500 unità;*"?

E) ID 2902_Capitolato Tecnico 4.2 CONSULENTE DEL LAVORO SENIOR ANCHE CON FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI E DEL COORDINAMENTO DELLE STESSE. Come prevedete la remunerazione dell'attività di coordinamento?

F) ID 2902_Capitolato Tecnico. Chi è l'attuale Payroll Provider? Che software payroll utilizza?

G) ID 2902_Capitolato Tecnico 2.2 AMBITI PREVISTI

"I servizi di consulenza oggetto della presente procedura includono il supporto economico contabile, fiscale, previdenziale e giuslavoristico con specifico riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti" Potete specificare cosa intendete per supporto economico contabile?

H) ID 2902_Disciplinare Committente. Il numero delle risorse previste dal Disciplinare di gara (n.3 di cui: 2 consulenti senior e un consulente junior) è tassativo? Non è possibile la composizione di un team con più risorse?

I) ID 2902_Capitolato Tecnico 4.4 " INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI
"In merito al paragrafo 4.4 del capitolato "La SOGEI si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione dalla Società, per verificarne sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste ed eventualmente chiederne la sostituzione. Il Fornitore s'impegna fin d'ora a sostituire la risorsa che non abbia l'approvazione della SOGEI, entro 10 giorni dalla richiesta di sostituzione, con una risorsa avente i medesimi requisiti richiesti nel presente Capitolato, così come eventualmente integrati in sede di offerta tecnica. In caso di inidoneità alla sesta sostituzione, la Sogei S.p.A, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Qualora la sostituzione fosse fatta in ritardo o le nuove risorse fossero ancora inadeguate e si dovesse ricorrere a un'ulteriore sostituzione, saranno applicate le penali del caso." Quali sono le penali? Nel capitolato sono previste solo quelle relative ai "livelli di servizio".

L) ID 2902_Capitolato Tecnico. Le "ore lavorative" citate nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara decorrono solo nell'intervallo dell'orario di lavoro previsto (9.30 – 17.30)? Ad esempio, per la "Redazione di note informative e operative sull'interpretazione della normativa giuslavoristica", dove è richiesta una tempistica massiva di risposta pari a 24 ore lavorative, possiamo considerare quindi che la risposta deve essere fornita entro 3 giorni (dalle 9.30 alle 17.30) e 3 ore lavorative. Per un facile riferimento, ipotizzando una richiesta pervenuta lunedì 12 gennaio 2026 alle 9.30, la risposta potrà essere fornita entro e non oltre giovedì alle 11.30. Si prega di confermare.

M) ID 2902_Capitolato Tecnico Posto che:

- il punto 2.1 del Capitolato Tecnico prevede tra i servizi base "Consulenza su problematiche contrattuali, fiscali, previdenziali, giuslavoristiche e/o contabili"
- il punto 2.2 del Capitolato Tecnico indica tra gli ambiti previsti la "normativa del lavoro: disposizioni in materia di assunzioni, dimissioni e gestione del rapporto di lavoro del personale (incluso il licenziamento)" e "amministrativo gestionale: Format di contratti individuali riguardanti la gestione del rapporto di lavoro"

si chiede se tra le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio possano essere indicati profili di avvocati ed in tal caso con quali caratteristiche e requisiti o se invece si richiede che lo svolgimento del servizio venga espletato da profili professionali riconducibili alla figura del consulente del lavoro.

Risposta

Quesito sub A): si conferma.

Quesito sub B): Fermo restando il requisito di idoneità professionale, consistente nell'iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro di cui alla Legge n. 12 del 1979, come previsto al par. 6.1. del Disciplinare, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara è richiesta ove applicabile.

Quesito sub C): Su base mensile vengono sottoposte a verifica mediamente, dalle 3 alle 6 società, per un totale massimo di circa 20 dipendenti. I dati saranno trasmessi in modalità protetta attraverso la condivisione di uno spazio riservato e protetto, dedicato allo scambio dei documenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Quesito sub D): Come previsto dal par. 4.1. del Capitolato Tecnico, trattasi di requisiti minimi che deve possedere la figura professionale del consulente del lavoro senior.

Quesito sub E): Come indicato al par. 4 del Capitolato Tecnico, al Consulente del lavoro senior anche con funzione di Responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse è riconosciuta la medesima tariffa oraria prevista per il Consulente del Lavoro Senior. Resta inteso che, come indicato al par. 4.2. del Capitolato, l'organizzazione del servizio di comunicazione, nonché il coordinamento delle attività del contratto sarà ad esclusivo carico del Fornitore. Il Fornitore deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Quesito sub F): L'attività di gestione payroll è attualmente svolta internamente su software ADP. È in corso il passaggio in outsourcing alla Società GPI S.p.A., che opererà tramite una piattaforma proprietaria in-cloud.

Quesito sub G): Per supporto economico-contabile si intende il supporto nella corretta interpretazione degli elementi economico/contabile inerenti al costo del lavoro, nonché nel la contabilizzazione di competenza.

Quesito sub H): Il numero delle risorse indicate al par. 4 del Capitolato Tecnico è riferito alle figure professionali (n.1 Consulente del lavoro senior; n. 1 Consulente del lavoro senior anche con funzione di Responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse e n.1 collaboratore junior), richieste e che s'interfaceranno con Sogei. Resta inteso che, con riferimento agli ambiti e ai fini della produzione degli output richiesti da Sogei, eventuali ed ulteriori supporti consulenziali alle figure professionali impiegate nel servizio saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico.

Quesito sub I): Le penali di cui al paragrafo 6, primo punto elenco, del Capitolato Tecnico si riferiscono ai livelli di servizio indicati al paragrafo 5.6 dello stesso. In particolare, con riferimento all'inserimento e alla sostituzione delle risorse professionali, come previsto dal par. 4.4. del Capitolato Tecnico, dovranno essere osservate le tempistiche indicate nella tabella riepilogativa dei livelli di servizio dai nn. 9 e seguenti del paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico. In caso di inosservanza da parte dell'operatore economico, per ogni giorno lavorativo/8 ore di ritardo rispetto ai predetti livelli di servizio, SOGEI S.p.A. si riserva di applicare una penale pari allo 0,7% (zero virgola sette per mille) dell'importo contrattuale complessivo.

Quesito sub L): Come previsto al par. 2 del Capitolato Tecnico, il servizio dovrà essere garantito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30, salvo diversi accordi tra le parti in forma scritta. Con riferimento alle tempistiche dei livelli di servizio indicati al par. 5.6 del Capitolato Tecnico e ai miglior tempi di consegna (lead time) offerti, le "ore lavorative" decorrono nell'intervallo dell'orario di lavoro (giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30, salvo diversi accordi tra le parti in forma scritta).

Quesito sub M): Lo svolgimento del servizio deve essere espletato da profili professionali riconducibili alla figura del consulente del lavoro. Resta inteso che, come indicato alla risposta al quesito sub H), con riferimento agli ambiti e ai fini della produzione degli output richiesti da Sogei, eventuali ed ulteriori supporti consulenziali alle figure professionali impiegate nel servizio saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico.

13) Domanda

- A)** Con riferimento al Capitolato Tecnico, pagina 4, paragrafo “Contenzioso di riferimento”, lettera b), si chiede di chiarire se il Fornitore dovrà fornire assistenza e consulenza anche nelle eventuali fasi di contenzioso, sia stragiudiziale che giudiziale, relative agli accordi e alle risoluzioni contrattuali.
- B)** Con riferimento al Capitolato Tecnico, pagina 7, paragrafo “Servizi richiesti”, lettera b), si chiede di specificare se per i servizi aggiuntivi in loco sia prevista una frequenza periodica per gli audit e le visite presso la sede di Sogei.
- C)** Con riferimento al Capitolato Tecnico, pagina 7, paragrafo “Ambiti previsti”, in relazione al costo del lavoro, si chiede di dettagliare cosa si intenda con l'espressione “imputazione a bilancio”.
- D)** Con riferimento al Capitolato Tecnico, pagina 7, paragrafo “Ambiti previsti”, e in merito al costo del lavoro, si chiede di chiarire se sia richiesta una consulenza specifica per l'analisi contabile e gestionale di tale costo, finalizzata alla redazione del bilancio civilistico o gestionale.

Risposta

Quesito sub A): No, il fornitore non è tenuto a prestare assistenza o consulenza nelle fasi di contenzioso, né stragiudiziale né giudiziale. Tuttavia, in caso di contenzioso e ove richiesto, il fornitore sarà tenuto a fornire il supporto e la consulenza nell'elaborazione dei conteggi necessari a sostenere le attività difensive.

Quesito sub B): Per quanto riguarda la frequenza degli audit, si rinvia alla risposta fornita al quesito 10, sub19. Non è prevista alcuna frequenza prestabilita per le visite in Sogei, che saranno effettuate esclusivamente in base alle esigenze operative espresse dalla stessa.

Quesito sub C): Si intende il supporto per la corretta imputazione delle voci del costo del lavoro a bilancio.

Quesito sub D): No, tale consulenza non rientra tra gli obblighi del fornitore.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

(Dott. Guido Gastaldon)